

Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore del regolamento concernente il personale addetto alla sicurezza nella navigazione per passeggeri

del 14 febbraio 2005

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni,*

visto l'articolo 28 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 1975¹ sulla navigazione interna;
in esecuzione della risoluzione della Commissione centrale per la navigazione sul Reno del 25 novembre 2004²,

ordina:

Art. 1

Il regolamento concernente il personale addetto alla sicurezza nella navigazione per passeggeri (RSP), nel tenore approvato dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno il 25 novembre 2004 e riprodotto in allegato³, è messo in vigore con effetto dal 1° gennaio 2006 per il tratto del Reno compreso tra il confine svizzero e il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea.

Art. 2

¹ Il Cantone di Basilea Città, rappresentato dalla Direzione della navigazione renana di Basilea (Rheinschiffahrtstsdirektion Basel), è incaricato dell'esecuzione del RSP⁴.

² L'Ufficio federale delle acque e della geologia è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 1.04.

RS 747.224.132.1

¹ **RS 747.201**

² Il testo della risoluzione (2004-II-22) può essere consultato od ottenuto presso l'Ufficio federale delle acque e della geologia (UFAEG), 2501 Bienne.

³ **RS 747.224.132**. Il testo del RSP non è pubblicato né nella RU né nella RS. Ne possono essere richieste copie all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

⁴ **RS 747.224.132**

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

14 febbraio 2005

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:
Moritz Leuenberger